

MOZIONE

N. 153

**DISEGNO DI LEGGE 67, ART. 13.
IMPEGNO PER UNA LEGGE
CONDIVISA DI RIVISITAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 2009,
PER AVERE UN EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELL'INTERO EDIFICIO
SOGGETTO AD AMPLIAMENTI IN
DEROGA.**

Presentata dai Consiglieri regionali:

*MIGHETTI PAOLO DOMENICO (primo firmatario), BATZELLA
STEFANIA, BERTOLA GIORGIO, BONO DAVIDE, CAMPO MAURO
WILLEM, FREDIANI FRANCESCA, VALETTI FEDERICO*

Protocollo CR n. 42872

Presentato in data 18/12/2014

X LEGISLATURA

Att. 15. li
AC

1852
18/12/2014

Consiglio Regionale del Piemonte



PRI
A00042872/A0101A -01 19/12/14 CR

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

Cc 02-18-02/156/2014 19:08 18 DIC 2014 A01000 002975

MOZIONE N. 153
ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 102 del Regolamento interno


trattazione in Aula

trattazione in Commissione

OGGETTO: Disegno di legge 67, art. 13. Impegno per una legge condivisa di rivisitazione della Legge regionale 14 luglio 2009, per avere un efficientamento energetico dell'intero edificio soggetto ad ampliamenti in deroga.

Premesso che:

- la Legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 - *Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica* da tempo presenta diverse criticità, sollevate dagli addetti ai lavori;
- l'art. 13 della Ddl 67/2014, che modifica la L.R. 14/7/2009 n. 20 sul c.d. "piano casa regionale", si rileva che è la quarta proroga della scadenza temporale di applicazione del Capo I (con la stessa L.R. 20/2009 la scadenza era il 31/12/2011, poi prorogata al 31/12/2012 con L.R. 2/3/2011 n. 1, prorogata al 31/12/2013 con L.R. 28/12/2012 n. 18, in ultimo prorogata al 31/12/2014 con L.R. 12/8/2013 n. 17);
- la relazione di accompagnamento del disegno di legge 26/5/2009 n. 625 trasformatasi poi in L.R. 20/2009, contiene suddette parole "Ottemperando all'intesa sottoscritta tra Stato e Regioni di assumere, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedimenti che incentivino l'edilizia [...] la Regione Piemonte propone le seguenti misure, articolate tra provvedimenti eccezionali, **da mantenersi in vigore solo per un tempo relativamente breve [...]**" e, tuttavia, sono ormai passati 7 anni e 5 mesi;
- a prescindere dalla volontà di prorogare nuovamente il termine di validità (o meglio efficacia) dei disposti del Capo I inerente le disposizioni straordinarie realizzabili in deroga, si dovrebbe cercare di risolvere/chiarire alcune problematiche del vigente articolato (possibilmente non con singoli



pareri rilasciati ai Comuni a volte contrastanti tra di loro, ma con un più chiaro dettato normativo), nella fattispecie si segnala il contrasto (mai risolto) tra l'art. 3 comma 1, l'art. 4 comma 2 e l'art. 7 comma 1, i quali prevedono che “gli immobili siano legittimamente realizzati o che abbiano ottenuto il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore della L.R. 20/2009” (e quindi entro il 31/7/2009), contrariamente all'art. 5 comma 1, ove si prevede che “gli interventi di cui agli artt. 3, 4 e 7 possano essere realizzati su edifici che al momento della richiesta, risultino eseguiti in assenza o in difformità anche parziale dal titolo abilitativo” (e quindi anche il giorno prima della presentazione dell'istanza);

- sarebbe opportuno rivalutare alcune disposizioni introdotte dalla L.R. 1/2011, quali la riduzione del fabbisogno di energia primaria dell'unità immobiliare nel suo complesso e non solo per la parte oggetto di ampliamento, la pericolosa (per la pubblica incolumità) applicazione degli artt. 3, 4 e 7, per immobili ricadenti nelle aree di classe IIb, IIb2 e IIb3 dichiarate dai vigenti P.R.G. a “pericolosità rilevante” dal punto di vista geomorfologico (in quanto dette porzioni di territorio presentano elementi di pericolosità geologica e di rischio per cui sono necessari interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio esistente, in assenza dei quali non è possibile aumentare il carico antropico ed il rischio);
- attualmente sussistono già a livello nazionale diverse deroghe al PRG non da ultimo, i commi dal 9 al 14 - art. 5 - della L. 106/2011 ed il nuovo art. 14 del D.P.R. 380/2001 così come modificato dalla L. 164/2014 c.d. “Sblocca Italia”.

Considerato che:

- risulta necessario prevedere un miglioramento energetico sull'intera unità immobiliare e non solo sulla parte oggetto di ampliamento, richiedendo quindi il raggiungimento dei requisiti prestazionali minimi fissati dalle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell'edilizia o tali da ridurre almeno del 40 per cento il fabbisogno di energia primaria dell'unità edilizia complessiva, la percentuale di riduzione del fabbisogno energetico prima indicata;
- si dovrebbero adeguare i procedimenti burocratici per dimostrare la riduzione del fabbisogno di energia primaria.

Il Consiglio regionale impegna la Giunta Regionale,

- a realizzare un tavolo di lavoro che approdi, entro 90 giorni, ad una legge condivisa di rivisitazione della Legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 - *Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica*, di modo che venga ripristinata una disciplina univoca sull'efficientamento energetico dell'intero edificio soggetto ad ampliamenti in deroga, come da art Art. 3- *Interventi di ampliamento in deroga*, Art. 4 - *Interventi di demolizione e ricostruzione in deroga* ed Art. 7 -*Interventi in deroga per l'edilizia artigianale, produttiva, direzionale e turistico ricettiva*;
- a rendicontare alla Commissione Consiliare competente, gli esiti di un monitoraggio degli interventi effettuati tramite la l.r. 20/2009, in modo da valutare l'utilità di continue proroghe di provvedimenti derogatori rispetto alla necessità dell'introduzione di strumenti legislativi strutturali incentivanti ai fini dell'efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.